



B SENT. N. 2831
CRON. N. 9929
R.G. N. 1187

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. ANDREA MAGAGNOLI

A SPEDITA IL:
23/06/09
DEPOSITATA IL

21 AGO. 2009

Della II sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 11879 /2008 Ruolo Generale promossa

D A:

NUOVA CARROZZERIA FGF SRL rappresentata e difesa
dagli avvocati Bordoni Marco e Cantarini F domiciliata
presso lo studio via Emilia n 3

ATTRICE COSTITUITA

E

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA rappresentata e difesa
dall'avvocato Jader Ritrovato domiciliata presso il di lui
studio viale Pietramellara n 35

CONVENUTA COSTITUITA

MAGAGNOLI WERTHER

**IL PROCURATORE DELL'ATTRICE CHIEDE E
CONCLUDE**

Voglia il giudice di Pace:
Dichiarare la responsabilità esclusiva del signor Magagnoli Werther nel sinistro di cui è causa, e per l'effetto accertata la validità della cessione del credito condannare la Unipol Assicurazioni Spa al pagamento dei danni derivato da sinistro oltre interessi legali, dedotto l'acconto di euro 2800 .

Con il favore delle spese.

IL PROCURATORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI
SPA CHIEDE E CONCLUDE :

Voglia il giudice di Pace: in via preliminare dichiarare nulla la cessione del credito e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all' odierna attrice.

In via subordinata rigettare tutte le domande promosse nei confronti di Unipol Assicurazioni Spa in quanto infondate in fatto e diritto.

Con il favore delle spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Nuova Carrozzeria FGF SRL citava a comparire innanzi al Giudice di Pace di Bologna la Unipol Assicurazioni Spa e il signor Magagnali Werther.

Esponendo l'attrice, che il giorno 16/01/2008 l'auto condotta dalla signora Galletti e di proprietà della signora percorreva Tintori percorreva la via Garavaglia in Bologna, allorché veniva tamponata dal veicolo targato cm564em e condotto dal signor Magagnali Werther. Esponendo ancora, che a seguito del sinistro il veicolo di proprietà della signora Tintori riportava danni per i quali si rendeva necessario effettuare operazioni di riparazione presso la Nuova Carrozzeria Fgf Srl, la quale dopo essersi resa cessionaria del credito azionava il presente procedimento nei confronti degli odierni convenuti.

Si costituiva la compagnia assicurativa eccependo l'improcedibilità dell'azione ed il conseguente rigetto di tutte le domande promosse nei propri confronti.

All'udienza del giorno 9/12/2008 il procedimento veniva trattenuto in decisione al fine di decidere sull'eccezione dedotta dal convenuto.

L'eccezione veniva rigettata e la causa veniva trattenuta

in decisione all' udienza del giorno 23/6/2009 per la decisione sul merito vero e proprio .

MOTIVI DELLA DECISIONE

In merito all' an della responsabilità data per ammesso da parte della compagnia convenuta, non si vi sono problemi , dato per ammesso è altresì l importo resosi necessaria per le riparazioni al mezzo pari ad euro 2780 , 99 .

La domanda dell attrice riguarda invece la somma di euro 312 corrisposta alla società Autovia al fine di potere utilizzare un altro veicolo in sostituzione di quello danneggiato nel sinistro di cui è causa .

Il danno da fermo tecnico è sempre stato ritenuto risarcibile dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sia nella forma del lucro cessante, che in quella del danno emergente, in presenza di una prova del danno cagionata dalla mancata disponibilità del veicolo .

L' attrice ha fornito la prova positiva dei fatti idonei ad ottenere il risarcimento del danno da fermo tecnico.

Ovvero dell' effettivo noleggio di altro veicolo fatt societ Ile

società Autovia (all. 4 fascicolo attoreo) , del pagamento della somma pattuita per il predetto noleggio e della necessità di dover utilizzare un altro veicolo (doc inail prodotto udienza del 11/11/2008) , data la distanza tra il luogo ove si trova il proprio posto di lavoro e l' abitazione .

La domanda pertanto deve essere accolta .

Pertanto l' ammontare del risarcimento deve essere determinato come di seguito; danno al veicolo euro 2780 , 99. danno da fermo tecnico euro 312 e cosi per complessivi euro 3092 dal quale dovranno essere detratti euro 2800 gia corrisposto da parte della compagnia assicuratrice .

La somma dovuta sarà pertanto pari ad euro 292, 99 alla quale dovranno aggiungersi gli interessi legali dal dovuto al saldo .

Le spese seruono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .

Così deciso in Bologna il giorno 17/08/2009
P.Q.M.

Il giudice di Pace di Bologna nella causa civile in epigrafe indicata definitivamente provvedendo tra le parti così decide :

1) Accoglie la domanda promossa da Nuova Carrozzeria Fgf Srl e per l'effetto condanna Unipol Assicurazioni Spa Magagnoli Werther, in solido tra loro al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 299 .99 oltre interessi dal dovuto al saldo .

2) Condanna Unipol Assicurazioni Spa Magagnoli Werther alla refusione della spese di lite come di seguito specificate euro 739 per diritti euro 600 per onorari euro 15 51 per spese imponibili euro 78 per spese esenti art 15 dpr 633/72 e così per complessivi euro 1432 , 51 cui dovranno aggiunge le spese generali (12, 50 %) l'iva e la cpa .

Così deciso in Bologna il giorno 1/08/2009